



**CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA**  
Provincia di Padova


**PAT**

Elaborato



**Variante ai sensi dell'articolo 14 della  
Legge 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.  
Relazione Tecnica  
Norme Tecniche di Attuazione**

Approvazione: DCC n.    del



**Amministrazione comunale:**

Sindaco:  
Dott. Enrico Alfonso Michele Zin

Assessore Urbanistica:  
Massimo Biasio

Segretario Generale:  
Dott.sa Perozzo Chiara

**Progettisti incaricati:**

Area tecnica - Settore Urbanistica  
Arch. Danilo Rossetto

SETTEMBRE 2015

## **INDICE:**

1. INTRODUZIONE
2. LE MOTIVAZIONI
3. I CONTENUTI DELLA VARIANTE
4. LA NORMATIVA VIGENTE
5. LA NORMATIVA DI VARIANTE

## **1. INTRODUZIONE**

### **La concertazione e partecipazione per la “Pianificazione condivisa”**

Con l'avvento della Legge Regionale del 23 aprile 2004 n.11 “Norme per il Governo del Territorio” è stato ridisegnato il sistema di pianificazione del territorio rispetto all'originaria Legge Regionale n. 61 del 1985.

Il Piano di Assetto del Territorio, redatto sulla base di previsioni decennali, fissa gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi, mentre il Piano degli Interventi, che si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, attua le previsioni di sviluppo attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi.

La L.R. 11/2004 prevede due ipotesi di procedura per l'approvazione del PAT e delle sue varianti, ossia la possibilità di redigere la copianificazione, come è avvenuto nella formazione del primo Piano di Assetto del Territorio del Comune di Piazzola sul Brenta oppure attraverso la procedura “ordinaria” di cui all'articolo 14 “Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano di assetto del territorio”, con la quale si intende procedere.

Con provvedimento di Giunta Municipale n. 55 del 11.05.2015 è stato approvato il documento Preliminare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della L.R. 11/2004, con la quale si è dato avvio alla fase di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e in particolare alla partecipazione e al confronto con i soggetti portatori di rilevanti interessi sul territorio.

## **2. LE MOTIVAZIONI**

Il comune di Piazzola sul Brenta si è dotato di Piano di assetto del Territorio, redatto in copianificazione con la Provincia di Padova ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della L.R. 11/2004, secondo i seguenti momenti:

1. Adozione con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 in data 30.09.2001;
2. Approvazione con conferenza dei Servizi in data 02.04.2013;
3. Ratifica della Giunta provinciale con delibera n.82 del 05.06.2013;
4. Pubblicazione sul BUR n.52 del 05.07.2013;

L'Amministrazione Comunale ritiene di modificare il testo normativo del PAT al fine di ampliare il più possibile il recupero ed il conseguente cambio d'uso preferibilmente residenziale delle strutture produttive esistenti in zona agricola oltre il limite temporale previsto dall'articolo 23 delle vigenti N.T.A. . Nella sostanza il limite temporale del 01.06.2000 verrebbe modificato con la data di adozione della prima variante al PAT.

### 3. I CONTENUTI DELLA VARIANTE

La variante che si propone ha contenuti minimi rispetto a quelli del PAT, poiché incide esclusivamente su questioni normative che non variano le linee guida e i principi progettuali del Piano, in particolare non gravano sull'individuazione delle aree di trasformabilità, delle invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, storico-monumentale architettonica, nonché sulla determinazione del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile, dei parametri di dimensionamento e del rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi.

Si tratta infatti di una sola variazione del documento "Norme Tecniche di Attuazione" approvato dalla Conferenza dei servizi in data 02.04.2013 e ratificato dalla G.P. con provvedimento n. 82 del 05.06.2013 e, nel dettaglio, della modifica del testo riportato in appendice che si riporta in stralcio:

#### **Art. 23 – Norme specifiche per gli A.T.O.**

omissis

##### **Direttive**

1. Nel territorio agricolo:

omissis

h) Il PAT favorisce il riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo al fine di preservare il territorio aperto; tali trasformazioni sono ammesse esclusivamente se gli immobili interessati **sono stati realizzati prima dell'efficacia del P.R.G. vigente**. L'individuazione di tali manufatti e le modalità per il loro riuso sono precisate dal PI nel rispetto delle direttive che seguono.

omissis

Intenzione della norma era quello di limitare l'insediamento di unità residenziali in un contesto scarsamente dotato di opere di urbanizzazione.

La proposta di Variante al PAT si concretizza pertanto con lo stralcio di quella normativa contenuta all'art.23 – direttive, lett. h) una nuova disposizione che sposta temporalmente l'esistenza dell'edificio non più funzionale non più vigente alla data di approvazione del PRG vigente (01.06.2000), bensì al momento dell'adozione della variante al PAT vigente. Considerati i contenuti della variante stessa, si ritiene plausibile che non si debba ricorrere né ai preliminari studi di Valutazione di compatibilità Idraulica e di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.), previsti dalla vigente normativa in materia per la valutazione di compatibilità idraulica e DGR 3137 del 10.10.2006 e s.m.i. per la V.Inc.A., né la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), regolata dalla direttiva comunitaria 2001/42/CE e dall'articolo 4 della LR 11/2004, che valuta la sostenibilità dei processi di pianificazione nella formazione dei PAT.

Non avendo alcuna incidenza sulla documentazione cartografica degli elaborati progettuali e non essendo variati i contenuti delle basi informative che contengono le informazioni finalizzate alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del territorio, si provvederà alla trasmissione del quadro Conoscitivo – alla direzione urbanistica e

paesaggio della Regione Veneto – per l'aggiornamento del QC di riferimento già validato dal dirigente regionale della Direzione Urbanistica co precedente Decreto n. n.13/2013 del 28.02.2013.

## 4 LA NORMATIVA VIGENTE

Di seguito lo stralcio del testo delle norme tecniche di attuazione, approvate, con evidenziate (in grassetto) le parti oggetto di modifica:

### **Art. 23 – Norme specifiche per gli A.T.O.**

omissis

#### **Direttive**

1. Nel territorio agricolo:

omissis

h) Il PAT favorisce il riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo al fine di preservare il territorio aperto; tali trasformazioni sono ammesse esclusivamente se gli immobili interessati **sono stati realizzati prima dell'efficacia del P.R.G. vigente** . L'individuazione di tali manufatti e le modalità per il loro riuso sono precisate dal PI nel rispetto delle direttive che seguono.

omissis

## 5 LA NORMATIVA DI VARIANTE

Il nuovo testo (evidenziato in grassetto per comodità di raffronto con quello vigente) che ne deriva è il seguente:

### **Art. 23 – Norme specifiche per gli A.T.O.**

omissis

#### **Direttive**

1. Nel territorio agricolo:

omissis

h) Il PAT favorisce il riuso degli edifici ricadenti in zona agricola e non più funzionali alla conduzione del fondo al fine di preservare il territorio aperto; tali trasformazioni sono ammesse esclusivamente se gli immobili interessati sono stati realizzati **prima della data di adozione della 1^ variante al PAT.**

omissis